



## **STATUTO DELLA «FONDAZIONE SAN MARCELLINO»**

### **Atto contenente le modifiche deliberate il 30/6/99**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

*La Fondazione San Marcellino ha sede in Genova, via Ponte Calvi 2/4. La Fondazione San Marcellino ha le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97, avendo quale esclusivo scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e della formazione.*

*La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.*

#### **Art. 2 - Lo scopo**

Lo scopo della Fondazione è quello di perseguire senza fine di lucro, nell'ambito della Regione Liguria, ogni sostegno diretto ed indiretto ad Enti pubblici o privati o anche a singoli che prendano le parti, senza preclusione alcuna di razza, nazionalità o professione religiosa, di quegli uomini e di quelle donne che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più difficili, quali senza dimora, soli, senza riferimenti d'aiuto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza, per farsene concretamente carico con diverse forme di intervento e nei vari ambiti della vita sociale presenti sul territorio della Regione.

Questo impegno si inserisce nell'ambito del sostegno, della promozione e della diffusione delle attività apostoliche proprie della Compagnia di Gesù, in specifico riferimento alla dimensione dell'apostolato sociale promosso dalla stessa Compagnia nel mondo.

Tra queste particolare attenzione verrà posta alle attività di carattere socio-assistenziale concretamente messe in atto da enti e Associazioni di solidarietà sociale o da altre Organizzazioni, anche di diversa configurazione giuridica. Le attività di tali Enti e/o Organizzazioni dovranno essere dirette istituzionalmente alla crescita della "persona", colta in una visione globale dei suoi bisogni materiali, culturali, spirituali e relazionali al fine di prevenire l'emarginazione sociale.



La Fondazione opererà esclusivamente nelle predette materie delle quali al D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della sola Regione Liguria.

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali e delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, la Fondazione in particolare:

- avrà cura di assumere le opportune informazioni circa le reali situazioni territoriali e ambientali per intervenire con le proprie risorse e gli eventuali contributi pubblici e privati alla promozione e all'attuazione dei programmi consentiti dalle finalità istituzionali; il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell'operare tali scelte terrà conto, oltre che della situazione patrimoniale della Fondazione, delle condizioni sociali e culturali in cui intende operare, onde evitare concorrenzialità con le provvidenze allo scopo attuate da altri organismi pubblici o privati;
- potrà istituire borse di studio, concorsi, premi, secondo i regolamenti ed i bandi che verranno di volta in volta redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- potrà promuovere, curare, finanziare studi, ricerche, seminari e pubblicazioni, provvedendo anche direttamente alla edizione e distribuzione delle stesse, *nonché potrà promuovere corsi di formazione*;
- potrà raccogliere e conservare archivi, fondi librari e documentali, indagini statistiche, regolamentandone anche l'accesso e la consultazione;
- potrà organizzare conferenze, manifestazioni o spettacoli di beneficenza, e quant'altro possa apparire utile od opportuno al conseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresi l'acquisto, la locazione, il comodato e l'alienazione di beni mobili, immobili e diritti immobiliari che il Consiglio di Amministrazione ottenute le autorizzazioni prescritte dagli art. 17 del Codice civile e 15 D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, riterrà necessarie ed utili al conseguimento degli scopi;
- partecipare ad associazioni, comitati ed altre organizzazioni aventi scopi filantropici simili ai propri;



- ° ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e concludere qualunque contratto con Istituti di Credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari reali e personali.

La Fondazione riconosce nel Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù il Patrono della Fondazione stessa e l'interprete delle finalità statutarie.

*E' fatto divieto alla Fondazione San Marcellino - ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.*

### Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle donazioni di immobili costituenti le dotazioni iniziali, descritte nell'atto di Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante;
- b) da tutte le dotazioni, donazioni, lasciti a titolo particolare come a titolo universale, che possono essere disposte a favore della Fondazione da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento ed allo sviluppo dell'istituzione;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

### Art. 4 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) da oblazioni, erogazioni ed eventuali integrazioni periodiche ed occasionali che i privati cittadini, società ed Enti pubblici e privati, volessero elargire alla Fondazione, e che il Consiglio di Amministrazione ritenesse, considerate le condizioni del momento, di non destinare al patrimonio della Fondazione, bensì di impegnare direttamente nel conseguimento degli scopi;
- c) dagli utili derivati dall'organizzazione di manifestazioni, dalla partecipazione alle stesse;



d) da ogni altra entrata che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale.

*Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, e pertanto saranno portati a nuovo capitalizzati e utilizzati dalla «Fondazione San Marcellino» - ONLUS per i fini perseguiti.*

#### Art. 4 bis - Gli enti aderenti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, considerando alcuni Enti e/o Associazioni anche non riconosciute, particolarmente vicini alle finalità della Fondazione stessa, potrà deliberare a maggioranza dei due terzi, su loro richiesta, di considerarli “associate” alla Fondazione. Tale qualità potrà venir meno per delibera del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, che in presenza di gravi e documentati motivi, potrà decidere, con maggioranza dei due terzi, l’esclusione dell’ente aderente.

L’Associazione san Marcellino, con sede in Genova, via al Ponte Calvi 2/4, viene considerata primo ente associato alla Fondazione.

#### Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente ha rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;



- ° provvede all' esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio stesso.

La carica del Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio. In caso di assenza o di impedimento anche giuridico del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

#### Art. 7 - Nomina del Presidente

Il Presidente è nominato d'ufficio dal Superiore Maggiore della Compagnia di Gesù competente per territorio.

La carica del Presidente è triennale, fatto salvo il diritto di rinunciarvi volontariamente in ogni momento.

Non potrà assumere la carica, ovvero vi decadrà automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e colui che ha riportato condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

#### Art 8 - Consiglio di Amministrazione

- A) Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per l'erogazione, destinazione effettiva e ripartizione delle stesse: provvede inoltre su tutti gli affari che gli siano sottoposti dal Presidente;
- B) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, di norma, in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito o consegnato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
- C) Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- D) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente.



Il Segretario, che non può essere un membro del Consiglio, può essere nominato e liberamente revocato dal Presidente, mentre è il Consiglio a determinare l'eventuale retribuzione.

#### Art. 9 - Componenti il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri: il Presidente quattro membri nominati come il Presidente dal Superiore Maggiore della Compagnia di Gesù competente per territorio; quattro membri verranno nominati dal Presidente che li sceglierà in un gruppo di almeno otto candidature indicate dagli aderenti.

A maggioranza il Consiglio di Amministrazione nominerà il Vicepresidente che verrà scelto tra i consiglieri e sostituirà il presidente in caso di assenza o impedimento.

Non potranno assumere la carica, ovvero vi decadranno automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, e colui che ha riportato condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

#### Art. 10 - Bilancio

Al Consiglio di Amministrazione spetta di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il bilancio consultivo dell'anno precedente.

#### Art.11 - Esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 12 - Estinzione e liquidazione

Oltre che per le cause previste dall'art. 27 Codice Civile, la Fondazione si estinguerà con il consenso espresso da almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione manifestato per due volte in riunioni consecutive dello stesso, appositamente convocato a distanza di almeno 30 giorni l'una dall'altra, previo anche il parere scritto del Superiore Maggiore della Compagnia di Gesù competente per territorio da allegarsi agli atti.

In ciascuna delle due riunioni i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno esprimere il loro consenso alla estinzione apponendo personalmente la propria firma in calce al verbale redatto ai sensi dell'art. 7 lett. D del presente Statuto.



In caso di impossibilità o di grave difficoltà di taluno dei Consiglieri ad opporre la propria firma, ne sarà fatta menzione nel verbale da parte del Segretario.

Contestualmente all'estinzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà a maggioranza un proprio membro delegandolo a provvedere alla integrale liquidazione del patrimonio sociale.

*Il patrimonio immobiliare e mobiliare eventualmente risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

#### Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Fondazioni private civili.